

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda
Sezione, costituito da:

Umberto Zuballi Presidente, relatore

Riccardo Savoia Consigliere

Alessandra Farina Consigliere

ha pronunciato la seguente

<p>Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 Il Direttore di Sezione</p>
--

SENTENZA

sul ricorso n. 1819/07 proposto da BISICCHIA DANILLO,
rappresentato e difeso dall' avv. Renato Speranzoni, con elezione
di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre Via
A. Costa 20/E;

CONTRO

il Comune di San Donà di Piave (VE) in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Monia Gambarotto, con
domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del
R.D. 26.6.1924 n. 1054;

e nei confronti di

Poli Michela, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di cui

alla comunicazione 6.7.2007 n. 0026775/07 di prot. del Segretario Generale del Comune di San Donà di Piave, avente ad oggetto: “Richiesta stabilizzazione rapporto di lavoro a tempo determinato, con il quale è stato disposto “che la diffida in oggetto non può condizionare le scelte e l’attività dell’amministrazione”; della deliberazione 30.8.07 n. 277/07 della Giunta comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del piano triennale del fabbisogno occupazionale 2007/2009 – Piano delle assunzioni 2007 e contestuale modifica della dotazione organica”, nella parte in cui, dopo aver previsto l’ ”inserimento tra le assunzioni a tempo indeterminato....di due posti di Agente di Polizia municipale – posizione giuridica C”, si dispone che queste ultime abbiano luogo “mediante selezione pubblica/graduatoria concorsuale o mediante mobilità dall’esterno” escludendo la stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 558, della legge 27.12.2006 n. 296, nonché nella parte in cui si dispone, in via generale, che le assunzioni di personale sulla base del piano triennale del fabbisogno occupazionale 2007/2009 avvengano “mediante selezione pubblica o scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche ovvero altra procedura di reclutamento tra quelle previste dalla normativa vigente”; della deliberazione 13.9.07 n. 295 della Giunta comunale, con la quale l’Amministrazione resistente ha disposto

di “dare il proprio indirizzo positivo, per le ragioni di cui in premessa, al trasferimento della sig.ra Michela Poli dipendente del Comune di Meolo presso il Comune di S. Donà di Piave, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale cat. C, p.e. C2, assegnata al Settore 2 – Vigilanza – Sicurezza del Territorio e Servizi Demografici”, procedendo, “una volta fissata la data di decorrenza del trasferimento, alla conseguente assunzione della sig.ra Poli mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, in conformità all’art. 14 del C.C.N.L. 1994/97;

Visto il ricorso, notificato il 2.10.2007 e depositato presso la Segreteria il 5.10.07, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S.Donà di Piave, depositato il 15.10.2007;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 17 ottobre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi – gli avv.ti R. Speranzoni, per la parte ricorrente e M. Gambarotto, per il Comune resistente;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n.

205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che, come conviene lo stesso ricorrente, la cosiddetta stabilizzazione del personale non costituisce affatto un obbligo per l'amministrazione comunale ma solo una facoltà discrezionale;

che correlativamente non esiste alcun diritto dell'interessato a ottenere della stabilizzazione, ma unicamente un'aspettativa di mero fatto;

che di conseguenza non vantando l'interessato alcuna posizione differenziata non risulta violato l'articolo 7 della legge 241 del 1990;

che la richiesta di risarcimento danni appare conseguentemente infondata;

che, quindi, il ricorso è infondato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda

sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2007.

Il Presidente Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione